

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 03/05/2018 n. 68**

COPIA

**Oggetto: Criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie edilizie previste dal
Titolo VII della L.R. 65/2014**

Il giorno 3/5/2018 alle ore 14:45 in Scandicci nell'apposita sala posta nella sede comunale, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

Alla discussione e votazione dell'argomento in oggetto risultano:

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Anichini Andrea
- Giorgi Andrea
- Lombardini Barbara
- Ndiaye Diye
- Toscano Fiorello

ASSENTI i Sigg.ri:

- Capitani Elena

Partecipa il Segretario Generale Marco Pandolfini

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 239-2005 con la quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione delle sanzioni edilizie pecuniarie previste dal Titolo VIII della L.R. n. 1/2005 e s.m.i.;

Considerato che la legge Regionale 1/2005 è stata abrogata con l'entrata in vigore della Legge regionale 10 Novembre 2014, n. 65 recante "*Norme per il governo del territorio*", anch'essa progressivamente modificata fino in ultimo con la recente Legge regionale 8 settembre 2017, n. 50 "*Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 39/2005 e 68/2011*";

Ritenuto necessario, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, procedere ad un aggiornamento e adeguamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 239-2005;

Specificato che l'aggiornamento è altresì necessario per apportare i correttivi volti a superare alcune incongruenze riscontrate nel corso della pratica applicativa dei criteri precedentemente individuati;

Precisato che attualmente il Titolo VII della L.R. 65/2014 s.m.i., prevede la possibilità di applicazione della sanzione pecuniaria, alternativa alla sanzione demolitoria, per i seguenti interventi edilizi:

- 1) interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali (*ristrutturazione edilizia cosiddetta "pesante"*) - art.199;
- 2) opere eseguite in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio attività o in difformità da essa - art. 200;
- 3) interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni - art. 201;
- 4) annullamento del permesso di costruire di cui all'art 204;
- 5) opere in parziale difformità dal permesso di costruire - art. 206;

Preso atto che in tali ipotesi normative (fatta eccezione per la casistica di cui all'art. 200, comma 1) l'applicazione della sanzione pecuniaria, alternativa alla sanzione demolitoria, è consentita solo se, sulla base di motivato accertamento eseguito o verificato dall'Ufficio Tecnico Comunale, il ripristino dello stato dei luoghi o la demolizione/rimozione non sia possibile (artt. 199, comma 2, art. 200, comma 6 e art. 201, comma 2 e art. 204), oppure se la demolizione non possa avvenire senza arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità (art. 206, comma 2);

Rilevato che, ai sensi di legge, la sanzione pecuniaria da applicare corrisponde al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, da calcolare a cura dell'ufficio tecnico comunale, salvo l'ipotesi di cui all'art. 204 per la quale la sanzione è correlata al valore venale delle opere abusivamente eseguite;

Ritenuto, quindi, necessario stabilire le modalità da seguire per determinare detto valore venale, in modo da operare sulla base di criteri prestabiliti;

Vista la relazione del Servizio Attività Edilizie-Ufficio Infrazioni Edilizie del 21.12.2017 avente a oggetto "*Criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Titolo VII della L.R. 10 novembre 2014 n. 65*", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuti condivisibili i criteri generali individuati in tale relazione;

Precisato che il presente atto non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata, ed inserito nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non è necessario richiedere l'espressione del parere di regolarità contabile;

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di demandare per competenza al Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica l'approvazione, con propria determina, dei criteri generali individuati nella relazione del 21.12.2017, nonché la predisposizione e approvazione di apposita tabella che, ispirandosi ai citati criteri, garantisca uniformità e trasparenza di applicazione della sanzioni pecuniarie nelle ipotesi previste nel titolo VII della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
- 2) di stabilire che, qualora in fase di sperimentazione applicativa dei criteri tabellari di cui al precedente punto 1, siano rilevati casi di evidente sproporzione tra sanzione determinata e tipologia di abuso sanzionato, i criteri tabellari potranno essere suscettibili di modifiche/correzione, da

approvare a loro volta con apposita determinazione dirigenziale;

- 3) di stabilire che, a decorrere dall'approvazione con determina del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica dei criteri tabellari di cui al precedente punto 1), non troverà più applicazione la precedente disciplina di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 01.12.2005.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL SINDACO
F.to Sandro Fallani

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi
dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì